

346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.
2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

346 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello